

Circolare n° 1/2024

NOVITA' 2024 - LAVORO

Spett.le Cliente

Sono numerose le novità in materia di lavoro per il 2024, alla luce non soltanto della Legge di Bilancio (L. 30.12.2023, n. 213) ma anche del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche (D.lgs. 30.12.2023, n. 216), del c.d. "Decreto fiscalità internazionale" (D.lgs. 27.12.2023, n. 209), del Decreto Anticipi (DL 145/2023, conv. da L.191/2023) e di alcune previsioni contenute nel Decreto Lavoro (DL 48/2023, conv. da L. 85/2023) che hanno, però, validità dal 1° gennaio scorso.

MISURE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

ESONERI A FAVORE DEI DIPENDENTI

La Legge di Bilancio ha confermato, **per il periodo 01.01 – 31.12.2024**, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente (esclusi quelli domestici), l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, pari al:

- **6%**, nel caso di retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro (al netto del rateo di tredicesima);
- **7%** nel caso di retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l'importo mensile di 1.923 euro (al netto del rateo di tredicesima).

Salta subito all'occhio come, rispetto all'anno scorso, **la misura non sia applicabile alla tredicesima** sulla quale – quindi - verranno trattenuti i contributi in misura piena (nel 2023 era applicato l'esonero del 2-3%).

La stessa L. 213/2023, inoltre, ha introdotto una **decontribuzione a favore delle lavoratrici madri**. Fermo restando l'esonero parziale dei contributi previdenziali di cui sopra, per i periodi di **paga 01.01.2024 – 31.12.2026**, viene previsto un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo **indeterminato madri di 3 o più figli, fino al 18° anno** di età da parte del figlio più piccolo. **Per il solo 2024**, inoltre, lo stesso esonero spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al 10° anno di età da parte del figlio più piccolo.

Il beneficio - oltre a non spettare alle lavoratrici domestiche - compete nel **limite massimo di 3.000 euro all'anno riparametrato su base mensile**.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

NUOVA IRPEF (PER IL SOLO 2024)

Il D.Lgs. 216/2023 ha modificato le regole di calcolo di imposta, detrazioni e trattamento integrativo per i lavoratori. Il provvedimento, più in particolare, ha introdotto una disciplina derogatoria valevole per il solo periodo d'imposta 2024, che prevede:

- la riduzione da 4 a 3 aliquote fiscali applicabili ai redditi delle persone fisiche

Reddito	Aliquota
Fino a 28.000 euro	23%
28.001 - 50.000	35%
50.001 - Oltre	43%

- l'innalzamento della **no tax area** a **8.500 euro**, attraverso la modifica delle detrazioni da lavoro dipendente

Reddito	Detrazione
Fino a 15.000 euro	1.955 euro
15.000 – 28.000 euro	$1.910 + 1.190 * [(28.000 - RC) / (28.000 - 15.000)]$
28.001 – 50.000	$1.910 * [(50.000 - RC) / (50.000 - 28.000)]$
50.001 – Oltre	0

- la variazione del calcolo del **trattamento integrativo** che, pur continuando a spettare a coloro che hanno redditi fino a 15.000 euro, viene riconosciuto nel caso in cui vi sia un'imposta lorda superiore all'importo delle detrazioni spettanti nella misura del 2023 (imposta lorda > 1.880 euro).

DETAZZAZIONI

In prima istanza, la Legge di Bilancio ha confermato la **riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività**, di cui all'art. 1 c. 182 della L. 208/2015.

In secondo luogo, la medesima legge ha confermato **per il periodo 01.01.-30.06.2024, la detassazione del lavoro notturno e festivo nel comparto del turismo**, ampliandone il raggio d'azione.

Più in particolare, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al **15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi**, ai lavoratori degli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 della L. 287/1991) e quelli del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali**.

Tale misura – che si rivolge soltanto a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro – viene riconosciuta dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate dovranno essere indicate nella certificazione unica e il sostituto d'imposta recupererà il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale **mediante compensazione**.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

CONGEDO PARENTALE

Per il solo 2024 e soltanto nei confronti di lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità **dopo il 31 dicembre 2023**, i periodi di congedo parentali – fruiti entro i 6 anni del bambino – saranno **indennizzati all'80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi. Dal 2025 la misura dell'indennità sarà pari all'80% per il 1° mese e al 60% per il 2° mese.** Si ribadisce, dunque, che successivi periodi di congedi parentale - da fruire entro i 12 anni di età del bambino - rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei predetti 2 mesi) o del limite di 10-11 mesi nel caso in cui il reddito del lavoratore richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. A riguardo, l'INPS ha emanato le prime indicazioni nella **Circolare n. 4 del 05.01.2024**.

FRINGE BENEFIT

Per il solo 2024 la Legge di Bilancio ha previsto:

- **l'innalzamento a 1.000 euro della soglia di non imponibilità per l'assegnazione di fringe benefit ai dipendenti. La soglia sale a 2.000 euro in presenza di figli a carico** (figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4.000 euro ed i figli di età superiore a 24 anni con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti i figli adottivi o affidati).
- **l'ampliamento delle tipologie di beni e servizi riconoscibili: sarà, infatti, possibile rimborsare anche le spese delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.**

Come l'anno scorso, anche nel 2024, ai fini dell'applicazione del limite maggiorato a 2.000 euro, i lavoratori dovranno produrre al sostituto d'imposta una **dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico** (di cui non esiste una forma specifica prevista dalla normativa): a tal proposito, è bene ricordare come il datore di lavoro sia tenuto a conservare la suddetta documentazione, anche nel caso in cui sia stata firmata digitalmente, per eventuali successivi controlli.

Il lavoratore che perde i requisiti dopo aver prodotto la dichiarazione dovrà darne comunicazione al sostituto d'imposta e quest'ultimo dovrà recuperare a tassazione (e a contribuzione) gli importi in precedenza esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno.

Per concludere, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare **un'informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti**.

Sempre in materia di fringe, infine, è necessario ricordare come il **Decreto Anticipi** abbia modificato l'art. 51, c. 4, lett. b) del Tuir, in relazione alla **concessione di prestiti ai dipendenti**: a decorrere dal 2023, infatti, per la determinazione del fringe si deve assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

MISURE PER I DATORI

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

Non sono state confermate per il 2024 le misure rivolte all'assunzione di giovani under 36 e donne c.d. "svantaggiate" pari al 100% della contribuzione previdenziale: questo comporta un ritorno al passato, stante la possibilità di utilizzare le misure strutturali già esistenti, quali **l'esonero del 50% per l'assunzione di under 30 e l'esonero del 50% (valido anche ai fini INAIL) per l'assunzione di donne svantaggiate** previsto dalla L. 92/2012.

Sarà, invece, **possibile utilizzare fino al 30.06.2024 la c.d. "Decontribuzione Sud"** stante la proroga che è stata ufficializzata e resa nota con il messaggio INPS 4695/2023.

A quanto sopra, si aggiungono:

- **Donne vittime di violenza:** la Legge di Bilancio ha previsto uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di:
 - **24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato;**
 - **12 mesi se l'assunzione è a termine;**
 - **18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.**
- **Beneficiari di Assegno di Inclusione e SFL:** il Decreto Lavoro (DL 48/2023, conv. dalla L. 85/2023) ha previsto, con decorrenza 01.01.2024, per i datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'AdI e del SFL un **esonero dal versamento dei contributi previdenziali**, a seconda del tipo di assunzione:

Assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato	Esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico azienda, esclusi premi INAIL, per un massimo di 12 mesi, nel limite di 8.000 euro annui , riparametrati e applicati su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restituzione: nel caso di licenziamento (diverso dalla giusta causa o giustificato motivo soggettivo) del soggetto nei 24 mesi, il datore deve restituire il beneficio fruito, maggiorato di sanzioni civili. Vale anche nel caso di: - licenziamento per giusta causa o GMS dichiarato illegittimo; - recesso alla fine del periodo di formazione; - recesso in prova; - dimissioni per giusta causa.
Assunzione a termine	Esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico azienda, esclusi premi INAIL, per un massimo di 12 mesi (non oltre la durata del rapporto), nel limite di 4.000 euro annui , riparametrati e applicati su base mensile.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it
@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600
Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze
C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

Trasformazione indeterminato	Limite massimo di 24 mesi (max 12 a termine al 50% + 12 per indeterminato al 100%)
------------------------------	---

L'esonero verrà riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, purché gli stessi inseriscano **l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL**.

La misura è stata definita e commentata dall'INPS con la **circolare del 29.12.2023, n. 111**.

"Super Deduzione": il D.lgs. 216/2023, ha introdotto un **nuovo incentivo** che consiste – per il solo 2024 - nella maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, nella seguente misura:

- **+ 20%** per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
- **+ 30%** per chi assume lavoratori *"svantaggiati"*, ovvero:
 - persone **con disabilità**;
 - donne di qualsiasi età **con almeno 2 figli minori o prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in aree svantaggiate**;
 - **ex percettori del reddito di cittadinanza** che non abbiano i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione;
 - lavoratori con **sede di lavoro ubicata al sud**;
 - giovani ammessi agli incentivi **all'occupazione giovanile/ under 30**;
 - donne **vittime di violenza**;
 - minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.

La misura si rivolge ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni che **hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni**: non possono, invece, applicare la deduzione le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Determinante per l'utilizzo di tale misura è l'incremento occupazionale e lo stesso:

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it
@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600
Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze
C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

- rileva a condizione che il **numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023** sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente;
- va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Importante, infine, sottolineare come nessun costo sia riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

AUMENTO SOGLIA DE MINIMIS

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 15 dicembre 2023, due regolamenti - relativi **agli aiuti "de minimis"**:

- il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE **agli aiuti «de minimis» che aumenta da euro 200.000 a euro 300.000** il massimale di aiuti che un'impresa può ricevere, nell'arco di tre anni, da parte di uno stato membro. Il regolamento non si applica ai settori della produzione primaria, segnatamente di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori.
- il regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE **agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale**: la principale previsione di quest'ultimo è l'innalzamento da 500.000 a 750.000 euro in 3 anni della soglia di aiuti concedibili.

Tali limiti sono validi dal 01.01.2024 e **fino al 31.12.2030**.

SMART WORKING

Il Decreto Anticipi ha disposto la proroga al 31.03.2024 delle misure di accesso semplificato (c.d. diritto allo **smart working**) per i genitori lavoratori con **figli minori di 14 anni e dei soggetti fragili**: per tali soggetti continuerà a non essere richiesta la definizione dell'accordo individuale, rimanendo il solo onere di comunicazione telematica entro 5 giorni dall'inizio dello svolgimento in modalità agile. **Nessuna proroga, invece, è stata prevista per i c.d. "super fragili"**.

NOVITÀ SULLE COMPENSAZIONI

La legge di Bilancio prevede l'**estensione dell'obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate per compensare crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL**.

Sempre con riferimento ai suddetti Istituti, inoltre, vengono previste ulteriori limitazioni, stabilendo che la compensazione dei crediti a titolo di contributi potrà essere effettuata:

1. Datori di lavoro non agricoli

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

- A partire dal **quindicesimo giorno successivo** a quello di **scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi** e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge **o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;**
- Dalla **data di notifica delle note di rettifica passive.**

2. Datori di lavoro che versano la contribuzione agricola

A decorrere **dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.**

3. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.

A decorrere **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione dei redditi** da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Da questo sono escluse le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

Per quanto concerne l'**INAIL**, invece, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo potrà essere effettuata a condizione che il credito **certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.** In merito ai termini di decorrenza e alle modalità di attuazione delle summenzionate misure, la Legge lascia il compito a futuri provvedimenti adottati d'intesa da Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.

Dott. Mario Taurino

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via Romagnoli, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489